I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 845/77 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1977

che mantiene in vigore il regime di autorizzazione per l'importazione in Francia e nel Regno Unito di talune sottovesti a maglia originarie della Repubblica delle Filippine e del Regno di Tailandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], in particolare l'articolo 13,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del predetto regolamento,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 557/77 [2] e (CEE) n. 558/77 [3], la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'importazione in Francia e nel Regno unito di talune sottovesti a maglia, originarie della Repubblica delle Filippine e del Regno di Tailandia ;

considerando che persistono i fattori che hanno giustificato l'istituzione di questo regime e che è pertanto necessario mantenerlo in vigore sino al 31 marzo 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regime di autorizzazione per l'importazione in Francia e nel Regno Unito di talune sottovesti a maglia originarie della Repubblica delle Filippine e del Regno di Tailandia, istituito coi regolamenti (CEE) n. 557/77 e (CEE) n. 558/77, resta in vigore sino al 31 marzo 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

(1) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 71 del 18. 3. 1977, pag. 17.
(3) GU n. L 71 del 18. 3. 1977, pag. 20.